



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

D.Lgs 81/08 ex 626/94

4 Dicembre 2012

Responsabilità, obblighi e sanzioni in capo al datore di lavoro in tema di Sicurezza sul Lavoro

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Supplemento Ordinario n. 108) stabilisce che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento (DVR) in cui siano riportati il processo di analisi, le conclusioni e le misure preventive e protettive attuate e da attuarsi: tale documento deve essere redatto con data certa entro 90 giorni dalla prima assunzione.

Tuttavia, fino al 31/12/2012, in attesa che la Commissione interministeriale consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, elaborasse le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e che non esercitano attività ad alto rischio, potevano in alternativa produrre un'autocertificazione, con data certa, circa l'effettuazione della valutazione dei rischi.

La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza del lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato il 16/05/2012 il decreto contenente le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, che ha ottenuto, in data 25 ottobre 2012, il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e, quindi, a decorrere dal 01/01/2013 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e che non esercitano attività ad alto rischio hanno l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) e la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate.

Le aziende fino a 10 lavoratori possono infatti preparare il DVR applicando le disposizioni generali, senza necessariamente utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi; nel caso in cui un'azienda con meno di 10 dipendenti disponesse di un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione, ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni contenute nelle procedure standardizzate,



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

fermo restando l'obbligo di aggiornare lo stesso, qualora siano intervenute modifiche all'interno del processo produttivo tali da modificare le condizioni di rischio.

Di seguito si riepilogano gli obblighi e gli adempimenti a carico del datore di lavoro nonché le relative sanzioni.

Ogni datore di lavoro, di qualunque attività, ente pubblico, associazione, anche senza scopo di lucro, che impieghi anche un solo lavoratore (subordinato, parasubordinato, interinale o autonomo), stagista, tirocinante, collaboratore e addirittura volontario, deve, in particolare:

- effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- frequentare corsi specifici di formazione in caso di autonominazione quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nominare un Medico Competente, nel caso sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
- nominare la Squadra di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso (nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione);
- informare e formare tutti i lavoratori sui rischi presenti e sul diritto di eleggere un loro Rappresentante per la sicurezza;
- consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la frequenza al corso specifico di formazione per RLS;
- segnalare all'INAIL il nominativo del RLS, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari ad € 500;
- verificare che i posti di lavoro, le attrezzature e i macchinari rispettino i requisiti previsti dalle norme di legge e ove ciò non fosse, farli adeguare, sospendere l'uso fino al ripristino a norma.



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Valutazione dei rischi (artt. 28 e 29)

Il documento di Valutazione dei rischi (art. 17, già art. 4 D.Lgs 626/94), deve avere data certa e deve contenere tutti i rischi connessi con l'attività lavorativa, compresi quelli legati a stress, sesso, età, provenienza da altri Paesi.

Per la sua redazione potrebbe essere opportuno avvalersi della consulenza di un professionista esperto nella delicata materia, che possa eventualmente anche individuare ulteriori adempimenti necessari all'impresa.

Ricordiamo che il mancato "Aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi" o, comunque, la non conformità al disposto della legge possono comportare l'applicazione di pesanti sanzioni in caso di verifica ispettiva, soprattutto per operatori in settori particolarmente esposti ai rischi correlati alla sicurezza sul lavoro.

Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26)

1. obbligo per il Datore di Lavoro (D.L.) di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
2. obbligo per il D.L. Committente di elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto o di opera, promuovendo cooperazione e coordinamento;
3. obbligo per il Committente di rispondere in solido con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall'INAIL.

Informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37)

Obbligatorietà di informazione e formazione per tutti i lavoratori all'atto dell'assunzione e di aggiornamento almeno annuale nonché per i rappresentanti dei lavoratori (RLS), per i preposti, per le squadre di emergenza, ma anche per il Datore di Lavoro, qualora R.S.P.P., ossia svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 34, comma 3).



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Sospensione attività d'impresa e sanzioni (artt. 14, 55 – 60)

Sospensione attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui rientra anche la mancata formazione ed addestramento. Oltre alle sanzioni precedentemente previste dal D.L.gs n. 626/94 (aumentate), viene introdotta una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 €.

Sanzioni

Per ognuno di questi adempimenti sono previsti controlli da parte degli Enti di vigilanza (Usl e Direzione Provinciale del Lavoro) che in caso di inottemperanza, possono comminare sanzioni o disporre procedimenti penali a carico del datore di lavoro, di entità variabile a seconda dell'inosservanza o infrazione che viene riscontrata.

Tra le violazioni più rilevanti si segnalano la mancata valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del relativo documento o la mancata nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione che sono punite con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (prescrizione obbligatoria D.Lgs.106/2009 sanzione amministrativa 1.600) – omessa formazione dei lavoratori che è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (prescrizione obbligatoria D.Lgs.106/2009 sanzione amministrativa 1.300).

Come sempre il nostro Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti, nonché indicazioni circa Società di servizio all'impresa, specializzate nel settore SICUREZZA, che potrete contattare per adempiere ai suddetti obblighi.